

## ACCERTAMENTO

---

### ***Definizione agevolata delle sanzioni in mancanza dell'avviso bonario?***

di **Marco Bargagli**

Ai sensi dell'[articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973](#), l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi di particolari **procedure automatizzate**, può procedere, **entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo**, alla **liquidazione delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi dovuti**, nonché **dei rimborsi** spettanti in base alle **dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta**.

Tale forma di controllo non contempla **valutazioni di merito**, ma ha l'obiettivo di **valutare la correttezza dei calcoli effettuati dal contribuente** e, simmetricamente, dei **versamenti eseguiti**.

Sulla base di tale principio ai fini delle **imposte sui redditi**, sulla **base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate** e di quelli in **possesso dell'Anagrafe tributaria**, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

- **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- **correggere gli errori materiali** commessi dai contribuenti nel **riporto delle eccedenze delle imposte**, dei **contributi** e dei **premi** risultanti dalle **precedenti dichiarazioni**;
- **ridurre le detrazioni d'imposta** indicate in misura superiore a quella prevista dalla Legge ovvero non **spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni**;
- **ridurre le deduzioni dal reddito** esposte in misura superiore a quella prevista dalla Legge;
- **ridurre i crediti d'imposta** esposti in misura superiore a quella spettante, ovvero non **spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni**;
- **controllare la rispondenza con la dichiarazione** e la **tempestività dei versamenti delle imposte**, dei **contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo** e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Simmetricamente, ai **fini Iva**, ai sensi dell'[articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972](#), il **controllo automatico delle dichiarazioni** serve: a **correggere gli errori materiali e di calcolo** commessi dai contribuenti nella determinazione del **volume d'affari e delle imposte**; a correggere gli **errori materiali** commessi dai contribuenti nel **riporto delle eccedenze di imposta** risultanti dalle **precedenti dichiarazioni**; a controllare la **rispondenza con la dichiarazione** e la **tempestività dei versamenti dell'imposta** risultante dalla **dichiarazione annuale** a titolo di **acconto e di conguaglio**, nonché dalle **liquidazioni periodiche**.

Ciò detto, sotto il **profilo operativo** occorre domandarci se la **notifica della comunicazione di irregolarità** (c.d. “avviso bonario”) riveste **carattere obbligatorio** e, soprattutto, se in caso di **diretta ricezione della cartella esattoriale** spetti comunque la **riduzione di un terzo della sanzione** prevista dall'[articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997](#).

Sullo specifico tema, si è espressa la **suprema Corte di Cassazione**, con [la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015](#) la quale ha affermato il principio in base al quale nelle ipotesi di **omessi o tardivi versamenti non è obbligatorio** inviare al contribuente la **comunicazione di irregolarità** (c.d. “avviso bonario”) e, conseguentemente, **non spetterebbe la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative**.

Nel **caso esaminato** (riguardante, come detto, un **tardivo versamento**), gli ermellini hanno affermato che sull'Amministrazione “*non incombeva l'obbligo d'inviare la comunicazione, per cui l'omesso invio non sostanzia fatto lesivo alcuno*”.

A parere dei giudici, dall'individuazione del significato precettivo della norma discende, in definitiva, **l'esclusione del diritto della contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni**, in quanto **non è obbligatoria** la notifica della **comunicazione di irregolarità**.

Ne deriva l'affermazione del seguente principio di diritto: “*In caso di liquidazione delle imposte in esito a **controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate**, in generale occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, al cospetto della **tardività del versamento di quanto dovuto**, va esclusa la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione d'inviare comunicazione d'irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative*”.

In definitiva, sulla base dell'autorevole **precedente giurisprudenziale**:

- in caso di **omessi o tardivi versamenti**, l'Amministrazione finanziaria **non ha l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità** prima di **iscrivere a ruolo le somme dovute**;
- **non è quindi possibile ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative**, tenuto conto che l'agevolazione in rassegna viene concessa solo qualora il contribuente **versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**